



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111  
www.provincia.brindisi.it    provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 33470

Brindisi, 25 GIU 2015

**OGGETTO :** Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento **Air Liquide Italia Service s.r.l.** - Ostuni.  
Proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione.

solo PEC

**Air Liquide Italia Service s.r.l.**  
Area Industriale Centro Sud - stabilimento di Ostuni  
*airliquideitaliaservice@legalmail.it*

e, P.C.

**ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi**  
**COMUNE di OSTUNI** – Sindaco, Servizio Ambiente  
Dipartimento di Prevenzione **ASL Brindisi**

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 759 del 9.1.2015, il gestore dell'impianto IPPC Air Liquide Italia Service s.r.l., avente sede legale in via Capecelatro 69, Milano e stabilimento ubicato in via dell'Industria, 32 - Ostuni, ha trasmesso l'istanza, con la relativa documentazione, finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 296 del 6.7.2010, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che, per le AIA vigenti, la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza della Provincia, l'Ufficio scrivente ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);
- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;
- autodichiarazioni a firma del gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;
- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;

- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;
- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal gestore, con le note acquisite al prot. dell'Ente n. 759 del 9.1.2015 e prot. n. 17156 dell'1.4.2015, si rileva che:

- in relazione alle *Best Available Techniques* applicabili alle attività dello stabilimento (*Large volume organic chemical industry – 02/2003*) non sono state adottate revisioni dei documenti di riferimento da parte della Commissione Europea;
- il gestore non ha trasmesso la *relazione di riferimento*, né ha espletato la verifica di cui al D.M. n. 272 del 13.11.2014;
- dai dati contenuti nella relazione tecnica del *dicembre 2014* e dalle risultanze del piano di monitoraggio ambientale allegato alla documentazione, riferiti agli anni di esercizio intercorrenti tra la data di rilascio dell'autorizzazione e il 2014, il gestore rileva una situazione sostanzialmente invariata in relazione agli indicatori delle *performance* ambientali, in particolare in merito alle emissioni presenti, ovvero quelle diffuse e fuggitive, alla gestione delle acque meteoriche, alle emissioni acustiche e alla gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione non sono state effettuate delle modifiche alla configurazione impiantistica, né alle attività svolte;
- il gestore ha trasmesso la ricevuta del pagamento in favore della Provincia di Brindisi degli oneri istruttori, con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 17156 dell'1.4.2015;
- il gestore non si è dotato di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004, né di certificazione ai sensi del Regolamento EMAS;
- sono stati trasmessi tutti i restanti documenti e le attestazioni richieste con la nota richiamata.

Sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento di Mesagne della società **Air Liquide Italia Service s.r.l.**, è da ritenersi efficace per la durata di dieci anni, con scadenza al **6 luglio 2020**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 296 del 6.7.2010.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

Inoltre, entro il termine indicato nel D.M. n. 272 del 13.11.2014, art. 4, comma 1, ovvero entro il 13.11.2015, il gestore deve trasmettere all'Autorità Competente, ovvero alla Provincia di Brindisi, la documentazione relativa alla Relazione di Riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani

